

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2040-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 2 novembre 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 1982,
n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento in esame, che ripropone norme contenute nei decreti-legge n. 486 del 31 luglio 1982 e n. 430 del 10 luglio 1982, già approvate dal Senato, si colloca all'interno delle linee direttrici della manovra di bilancio per il 1983, mirando a concretare la principale di dette linee, consistente nell'attuazione di misure di severità fiscale tese all'incremento delle entrate dello Stato. Tale finalità viene perseguita sia attraverso norme che introducono un aumento della pressione fiscale, sia attraverso norme che propongono recupero dell'evasione registratasi.

Muovendosi in questo ambito, il decreto-legge n. 688 aumenta le aliquote d'imposta per alcuni prodotti petroliferi, per la birra, per le banane. Inoltre, si introducono inasprimenti fiscali a carico dei lavoratori autonomi e delle società di capitale ed enti e si assicura una entrata ai comuni mediante una limitata sanatoria, relativamente ai casi più modesti di abusivismo edilizio.

Sul piano della prevenzione dell'evasione fiscale per i prodotti petroliferi, il provvedimento riproduce le disposizioni per la soppressione dei depositi SIF (e le altre ad esse collegate), che erano contenute inizialmente nel decreto-legge n. 430 del 10 luglio 1982, e che successivamente furono introdotte su emendamenti del Governo nel disegno di legge n. 2000 di conversione del decreto n. 486 del 31 luglio 1982.

Il provvedimento introduce anche una serie di misure tese al potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, per meglio perseguire lo scopo di incrementare il gettito tributario e di combattere adeguatamente il persistente fenomeno dell'evasione fiscale.

Comunque, la manovra fiscale in atto, quali che possano essere i suoi difetti tecnici, persegue lo scopo, indispensabile, di ridurre il disavanzo pubblico, in considerazione della anomalia di un sistema economico come quello italiano, in cui la manovra fiscale del Go-

verno assume valenze diverse, data la presenza nel nostro Paese di elementi di indicizzazione, quali il meccanismo della scala mobile, che, oltre a indubbi aspetti positivi di tutela del potere di acquisto del reddito dei lavoratori di più basso livello, presenta peraltro elementi certamente distorsivi.

Con tali maggiori entrate fiscali si ottiene, oltre all'effetto deflazionistico di riduzione del disavanzo pubblico, anche la conseguenza di scoraggiare molti consumi, cosa che rappresenta indubbiamente un risultato di sostanza per il contenimento della domanda di consumi in generale.

* * *

Il decreto, all'articolo 1 contempla gli aumenti delle aliquote relative ai prodotti petroliferi, che, per la benzina, hanno tenuto conto della necessità di non alterare il rapporto di agevolazione per gli acquisti con i buoni riservati ai turisti stranieri ed agli italiani residenti all'estero, mantenendo ugualmente inalterato il beneficio già previsto per le esigenze della Difesa e sul carburante per alcuni tipi di velivoli. Proporzionalmente, sono state aumentate le aliquote per gli altri carburanti.

L'articolo 1 prevede altresì l'adeguamento dell'IVA su tutti i carburanti, proprio per stabilire con immediatezza l'esatto prezzo di vendita al pubblico.

L'articolo 2 prevede il raddoppio dell'imposta di fabbricazione sulla birra, assieme a disposizioni per l'applicazione di tale maggiore imposizione e per la tassazione delle giacenze.

L'articolo 3 dispone l'aumento dell'imposta erariale di consumo sulle banane.

L'articolo 4 contiene l'acquisizione anticipata da parte dello Stato delle entrate tributarie percepite dagli istituti ed aziende di credito, che assicurerà per l'anno 1982 un ver-

samento, a titolo di acconto, pari all'integrale tributo dell'anno precedente.

L'articolo 5 eleva dal 15 al 18 per cento e dal 17 al 20 per cento la ritenuta di acconto relativa ai redditi di lavoro autonomo ed agli altri redditi, quali indicati dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

Con l'articolo 6 viene elevata al 30 per cento l'aliquota d'imposta gravante sul reddito delle persone giuridiche, con contestuale esenzione, per il 1982, dell'addizionale straordinaria dell'8 per cento istituita con decreto-legge n. 787 del 1981, convertito nella legge n. 52 del 1982; contestualmente viene disposta l'elevazione della misura del credito d'imposta sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna, cioè nel 1983 o nell'anno successivo per le società ed enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare.

L'articolo 7 affronta l'esigenza del potenziamento funzionale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, sia sul piano del rafforzamento infrastrutturale, sia su quello dell'allineamento dei metodi e delle procedure alle tecnologie più aggiornate e sofisticate. A tale scopo viene autorizzata, per le finalità di cui al primo comma, una spesa *una tantum* di lire 500 miliardi, oltre ad una spesa di lire 130 miliardi per l'anno 1983 e di lire 215 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987, per le finalità di cui al secondo comma.

L'articolo 8 prevede un adeguamento degli organici della Guardia di finanza, finalizzato alla lotta all'evasione fiscale ed alla connessa criminalità economica organizzata su tutto il territorio nazionale.

L'articolo 9 si propone di incamerare, a favore delle finanze comunali, un idoneo gettito (per metà destinato direttamente agli stessi comuni), mediante la regolarizzazione delle minori violazioni edilizie, che, non compromettendo rilevanti interessi urbanistici,

siano suscettibili di recupero sul piano di una equilibrata normativa di sanatoria.

Con l'articolo 10 vengono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, che prevedono la gestione dei depositi di oli minerali e di gas di petrolio liquefatti, per uso commerciale, in regime SIF (schiavo d'imposta di fabbricazione in quanto ancora dovuta), cioè con stoccaggio di prodotti per i quali non è stato assolto il debito d'imposta. Pertanto, con l'eliminazione dei depositi SIF, il pagamento dell'imposta si concentra nelle raffinerie, con conseguente diminuzione degli impianti da vigilare in quanto il prodotto accantonato nei depositi è tutto ad imposta assoluta. Si fa eccezione per il petrolio greggio e per i prodotti stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

L'articolo 11 contiene disposizioni sul nuovo regime dei depositi doganali conseguente all'eliminazione dei depositi SIF.

Con l'articolo 12 viene stabilita la riduzione della dilazione di pagamento dei diritti doganali e dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi da trenta a quindici giorni, con l'obbligo degli interessi.

L'articolo 13 prevede l'aumento dell'interesse per il ritardato pagamento dal 12 al 18 per cento annuo, sia per i diritti doganali, sia per le imposte di fabbricazione.

L'articolo 14, modificando gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito nella legge 2 luglio 1957, n. 474, affida al magistrato la sospensione della licenza di esercizio dei depositi di oli minerali, per uso commerciale, in caso di denunce per frodi. L'applicazione dell'articolo 140 del codice penale consente una più rapida irrogazione della pena accessoria.

L'articolo 15 stabilisce alcune limitazioni nella movimentazione dei prodotti petroliferi.

Con l'articolo 16 vengono stabiliti nuovi e più ampi poteri per la Guardia di finanza allo scopo di facilitarne le indagini sulle frodi e di ridurre i possibili casi di corruzione.

Con l'articolo 17 vengono imposti ai prodotti aromatici (benzolo, toluolo, xilolo, eccetera) i vincoli di deposito previsti dalla disciplina petrolifera.

L'articolo 18 prevede l'obbligo, per i gestori dei depositi commerciali dei prodotti petroliferi, di annotare i pagamenti delle forniture effettuate negli appositi registri.

L'articolo 19 consente il rimborso, a chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, a condizione che provi documentalmente che l'onere relativo non è stato trasferito su altri soggetti. Ciò ha lo scopo di evitare ingiustificati arricchimenti a danno dell'erario e dei consumatori.

Con l'articolo 20 vengono stabilite le date dalle quali hanno effetto le disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 15, 17 e 18.

Con l'articolo 21 l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva viene esteso agli importatori di prodotti petroliferi.

L'articolo 22 dispone una riduzione degli aggi spettanti agli esattori per i versamenti diretti, da attuarsi con la riduzione dall'80 per cento al 60 per cento del rapporto percentuale rispetto all'aggio stabilito per la riscossione mediante ruolo.

Nell'articolo unico del disegno di legge di conversione, infine, al secondo comma, si stabilisce la validità degli atti e provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e di tutte quelle del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486.

* * *

Tutta la manovra fiscale sopra esposta, a detta del Governo, dovrebbe comportare aumenti di gettito stimati in 2170 miliardi di lire per il 1982 ed in 4.030 miliardi di lire per il 1983.

Circa i pareri delle Commissioni consultate — premesso che il decreto-legge che si vuole convertire in legge è stato riconosciuto costituzionalmente idoneo in quanto possiede i presupposti di urgenza e di necessità — essi, pure essendo favorevoli, (tranne quello della 2^a Commissione), all'ulteriore *iter* del provvedimento, impongono tuttavia alcune condizioni.

Di ciò si sono fatti carico, nei limiti del possibile, sia il Governo che la 6^a Commissione nel proporre all'Assemblea degli emendamenti, soprattutto riguardanti l'articolo 9 (concernente la sopra menzionata sanatoria per taluni abusi in materia edilizia), del quale è stata chiesta, dalla Commissione unanime la soppressione. Tale articolo infatti rispecchia pedissequamente la norma contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 482, soppresso dal Senato in sede di conversione in legge di tale decreto in quanto la materia è già ampiamente trattata nel disegno di legge Senato n. 959 (attualmente all'esame della Camera con il numero 3135) in tema di disciplina e recupero delle opere abusive.

Si deve infine rilevare che la Commissione giustizia ha emesso parere contrario alla conversione del decreto, parere che viene riprodotto nel presente stampato su richiesta della stessa 2^a Commissione.

Onorevoli senatori, in ottemperanza al mandato ricevuto dalla maggioranza della 6^a Commissione, si propone l'approvazione del disegno di legge in esame, che converte in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, con le proposte di emendamento accolte dalla Commissione.

LAI, relatore

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore MANNINO)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore *iter* a condizione che sia soppresso l'articolo 9 del decreto-legge n. 688.

A tal riguardo, la Commissione rileva preliminarmente che la riproposizione della disposizione in parola, già contenuta nel decreto-legge n. 486 (non convertito in legge per la intervenuta scadenza dei termini costituzionali), pone gravi problemi alla luce del disposto dell'articolo 76 del Regolamento del Senato, specie ove si adotti una interpretazione non strettamente letterale della disposizione suddetta.

La norma di cui al citato articolo 9 si presenta altresì censurabile, sia per l'irrazionalità delle soluzioni ivi previste in tema di sanatoria di opere abusive, sia per la sua inadeguatezza rispetto alle esigenze di una organica disciplina complessiva della materia, peraltro già affrontata dal Senato nel corso dell'esame dei disegni di legge nn. 492, 765, 953, 959, 984 e 1569.

Su tali rilievi si è registrata una unanimità di valutazioni da parte della Commissione. Dissenso hanno espresso invece i rappresentanti del Gruppo comunista, con particolare riguardo all'articolo 22 del decreto-legge.

PARERE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore Rosi)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario.

In proposito la Commissione, richiamate le osservazioni già svolte, in materia analoga, in sede di emissione del parere sul disegno di legge n. 1969 (« Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, recante disposizioni in materia di imposte di fabbricazione e di movimentazione dei prodotti petroliferi, di imposte dirette e di imposte sul valore aggiunto e relative sanzioni ») tiene a sottolineare come il disegno di legge in titolo risulti censurabile in quanto tipica espressione di quella pericolosa tendenza, sempre riaffiorante, a modificare, in rapporto a singole materie, le linee del nostro ordinamento civile e soprattutto penale, senza tener conto che queste sono sovente traacciate dal legislatore dopo meditati approfondimenti, nei quali è continua l'attenzione al bilanciamento tra le esigenze di carattere generale e di uniformità dell'ordinamento e le eventuali specifiche necessità.

Va infatti osservato che l'introduzione di norme le quali vengono ad incidere su principi di carattere generale contenuti in leggi miranti a razionalizzare il sistema civile e penale ovvero su principi consolidati del nostro ordinamento deve trovare adeguata giustificazione, rivelando altrimenti prima ancora che atteggiamenti di superficialità una vera e propria mancanza di adeguate cognizioni tecnico-giuridiche per la materiale stesura dei testi di cui si propone l'approvazione.

In questa prospettiva la Commissione avanza fondate perplessità sulle disposizioni di cui agli articoli del decreto da convertire appresso indicati.

Articolo 7. Il secondo comma dell'articolo prevede l'autorizzazione al Ministero delle finanze a stipulare contratti o convenzioni, per quanto concerne « il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonchè la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi dell'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze », con una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica « anche indiretta ». Davanti all'introduzione dell'inciso « anche indiretta » non si può non restare assai preplexi giacchè con esso si allude o a società interamente possedute da società a totale partecipazione pubblica e allora non vi sarebbe stata necessità di far ricorso all'inciso essendo il caso cui fa riferimento l'inciso già ricompreso nell'ambito della formula « totale partecipazione », ovvero a qualche altra fattispecie, che però non si riesce ad individuare con esattezza (restando comunque il sospetto che in questo modo si voglia superare proprio il controllo particolare assicurato all'Amministrazione dal fatto che la società sia a totale partecipazione pubblica).

Inaccettabile risulta poi la formula con cui al terzo comma dell'articolo s'impone l'obbligo del mantenimento del « segreto d'ufficio » a quanti siano comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni di cui sopra, giacchè configura nella sostanza un tale amplia-

mento della figura dell'incaricato di pubblico servizio (cui fa riferimento l'articolo 326 del codice penale al fine di individuare i soggetti tenuti all'obbligo del segreto) da configurare come assolutamente arbitraria la definizione della fattispecie cui si applica lo stesso articolo 326 del codice penale.

Articolo 9. Si richiama l'esigenza — già espressa dalla Commissione in sede di parere sul disegno di legge n. 2000 (« Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, concernente misure urgenti in materia di entrate fiscali ») — di una armonizzazione delle sanatorie edilizie previste con le più ampie disposizioni di sanatoria in materia edilizia già emanate nonché con i disegni di legge concernenti l'abusivismo pendenti davanti al Parlamento. Inaccettabile poi la formulazione dell'ultimo comma che si configura come una sanzione a carico di chi non accetti di usufruire delle disposizioni di condono contenute nell'articolo.

Articolo 11. È inaccettabile un'impostazione esclusivamente in chiave tributaria del problema attinente ai trasferimenti tra i vari depositi dei prodotti petroliferi: andrebbe chiarito il profilo giuridico sostanziale di tali trasferimenti (se operato come compravendita tra le varie società, se come prelievi da depositi irregolari, eccetera).

Articolo 16. La disposizione attribuisce alla Guardia di finanza una somma di poteri che non trovano riscontro in quelli attribuiti alla polizia giudiziaria, e che a stento potrebbero trovare giustificazione nelle particolari esigenze di prevenzione dei reati relativi all'imposta di fabbricazione sugli olii minerali.

Inaccettabile in ogni caso la disposizione del penultimo comma dell'articolo la quale introduce — e per di più in relazione a indagini di mero carattere amministrativo — un potere, quello dell'ultimo comma dell'articolo

340 del codice di procedura penale, attualmente previsto solo in relazione ai reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 19. Si introduce, attraverso un sistema di presunzioni (e con le conseguenti difficoltà connesse al trasferimento dell'onere della prova a chi ripete l'indebito), una forma di acquisizione da parte dell'Amministrazione di somme che non aveva diritto a riscuotere. Il che si pone in contrasto sia con l'attuale indirizzo giurisprudenziale in materia sia con i principi costituzionali relativi alla imposizione tributaria (la quale deve avere sempre come giustificazione una legge che individui il titolo dell'imposizione) sia più in generale con i regolamenti comunitari, secondo quanto già ha avuto modo di affermare l'Alta Corte di giustizia, in materia analoga; regolamenti i quali si dirigono anche contro l'introduzione di forme surrettizie di imposte (come nel caso in esame accade con la mancata restituzione dei tributi indebitamente escussi) che ben possono avere la stessa forza distorsiva nella circolazione dei beni delle imposte palesi.

In varie disposizioni infine si fa venir meno in sostanza l'applicazione del principio della continuazione, consolidato nella nostra civiltà giuridica da secoli e applicato anche in campo amministrativo (come ribadito dall'articolo 8 della legge n. 689 del 1981 sulla depenalizzazione), per una serie di fattispecie, senza che emergano al riguardo particolari giustificazioni (che d'altronde difficilmente potrebbero essere addotte, quando si consideri che in campo penale la continuazione opera nei confronti di qualsiasi reato, anche di particolare gravità).

Ai sensi dell'articolo 39, quarto comma, del Regolamento si richiede la pubblicazione del presente parere in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

27 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, non si oppone all'ulteriore *iter* con le seguenti osservazioni:

a) la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato prevista nel penultimo comma dell'articolo 7, anche se più contenuta rispetto alle previsioni di cui al decreto-legge n. 486 del 31 luglio 1982, appare comunque ancora troppo generica in quanto sostanzialmente coinvolge le disposizioni più importanti in materia di contratti pubblici;

b) le finalizzazioni delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 7 e 8, anche se meglio specificate rispetto alla soluzione proposta con il decreto-legge n. 486, meritano tuttavia la più attenta disamina da parte della Commissione di merito allo scopo di ricondurre l'ambito di discrezionalità della competente amministrazione, in sede di utilizzo dei fondi, allo stretto necessario.

EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

Tabella 5.

Nel titolo, sopprimere la parola: « effettivo ».

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, recante misure urgenti in materia di entrate fiscali.

Gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 430, e di quelle del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, restano validi anche ai fini degli atti e dei provvedimenti ad essi conseguenti e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni. Agli effetti della liquidazione della differenza di imposta sulla birra esistente alla data del 1° agosto 1982 nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti e degli imbottiglieri, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nonché quelle contenute negli articoli 3 e 4 del decreto-legge 1° ottobre 1979, n. 478, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1979, n. 599.

Decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 30 settembre 1982.

Misure urgenti in materia di entrate fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *b*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sospesa dal 1° gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983 con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina acquistata dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 28.000 a lire 35.105 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *e*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 4.383 a lire 5.072,30 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul petrolio lampante di cui al punto 3-a dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 4.750 a lire 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

L'aliquota agevolata d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera d), punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « cherosene », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 475 a lire 2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 °C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale.

Le aliquote agevolate d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere d), punto 3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 2.400 a lire 5.000 e da lire 3.030 a lire 5.639 per ettolitro, alla temperatura di 15 °C.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera h), punti 1-b), 1-c) ed 1-d) della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da lire 1.055 a lire 1.415, da lire 1.160 a lire 1.680 e da lire 3.680 a lire 5.100 per quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 44.711 a lire 52.635 per quintale.

L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante nell'autotrazione, e la corrispondente sovrimposta di confine sono aumentate da lire 127,69 a lire 162,16.

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione è elevata dal 18 per cento al 20 per cento.

Articolo 2.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da lire 1.000 a lire 2.000 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato con saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata agli effetti dell'accertamento dell'imposta a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a cinque centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto della importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei.

Articolo 3.

L'imposta erariale di consumo prevista dalla legge 9 ottobre 1964, n. 986, e successive modificazioni, è stabilita nella misura di lire 525 per chilogrammo di banane fresche e nella misura di lire 1.500 per chilogrammo di banane secche e di farina di banane.

Articolo 4.

Il versamento di acconto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 792, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 55, da eseguirsi entro il 31 ottobre 1982, deve essere pari alla differenza tra la somma complessivamente versata per il periodo d'imposta precedente e quella versata in acconto al 30 giugno 1982.

Articolo 5.

Le ritenute del 15 per cento e del 17 per cento previste dal primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono rispettivamente elevate al 18 per cento ed al 20 per cento.

Articolo 6.

Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è elevata al 30 per cento. Per detto periodo d'imposta non è dovuta l'addizionale straordinaria dell'8 per cento commisurata all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, istituita dall'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, fermo restando l'obbligo del versamento provvisorio previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto. L'ammontare di tale versamento e quello dell'addizionale applicata sulle ritenute a titolo d'acconto di cui al secondo comma del predetto articolo 4 sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche relativa al periodo d'imposta medesimo, con diritto al rimborso dell'eventuale eccedenza.

Con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello indicato nel comma precedente il credito d'imposta di cui alla legge 16 dicembre 1977, n. 904, sugli utili percepiti dalle società ed enti finanziari previsti dall'articolo 19 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è pari al 42,85 per cento dell'ammontare degli utili concorrenti a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Articolo 7.

Per provvedere alle necessità di potenziamento delle strutture dell'Amministrazione finanziaria, ai fini della lotta alla evasione, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1983 per la stipulazione di contratti e convenzioni intesi:

a) ad acquistare o costruire, anche direttamente o mediante concessione, beni ed opere immobiliari (categoria X di bilancio) fino a concorrenza di lire 300 miliardi e in particolare: fabbricati e relative pertinenze e attrezzature da destinare a nuove sedi di uffici finanziari centrali e periferici, ivi comprese quelle dei centri di servizio, del Servizio centrale degli ispettori tributari, della Scuola centrale tributaria e annesso convitto e di Comandi e reparti del Corpo della guardia di finanza; fabbricati da destinare ad alloggi di servizio per il personale della Guardia di finanza e per il personale delle dogane di confine terrestre situate in località carenti di strutture abitative;

b) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 80 miliardi e in particolare: effettuare lavori di manutenzione, ristrutturazione, adattamento e ammodernamento degli immobili e degli impianti degli uffici finanziari centrali e periferici, ivi compresi quelli da destinare a sede di centri di servizio e quelli attualmente adibiti a sede del Servizio centrale degli ispettori tributari e della Scuola centrale tributaria, nonché dei Comandi e reparti della Guardia di finanza; acquistare apparati tecnici e attrezzature; eseguire lavori di installazione occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza;

c) ad acquistare beni e servizi (categoria IV di bilancio) fino a concorrenza di lire 116 miliardi allo scopo di provvedere in particolare: all'acquisto e al noleggio di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; alla fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti all'automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni.

Il Ministero delle finanze è altresì autorizzato ad affidare, mediante la stipula di uno o più contratti o convenzioni, ad una o più società specializzate a totale partecipazione pubblica, anche indiretta, il completamento e l'esecuzione di nuove realizzazioni e di integrazioni nonché la conduzione tecnica, sotto la direzione e la vigilanza degli organi del-

l'Amministrazione, del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

I dipendenti ed i collaboratori a qualsiasi titolo delle società affidatarie, comunque addetti alle attività oggetto delle convenzioni, sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio. Per la violazione di tale obbligo si applica l'articolo 326 del codice penale.

Restano ferme le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, nel testo sostituito dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, nonché le disposizioni relative ai centri di servizio di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891.

Il compito di vigilanza della commissione di cui all'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, è esteso alle attività di cui al secondo comma del presente articolo.

Per fare fronte all'onere derivante dalla stipula dei contratti e convenzioni previsti nel secondo comma, per il quinquennio 1983-87 è autorizzata la spesa di:

lire 130 miliardi, per l'anno 1983;

lire 215 miliardi, per ciascuno degli anni dal 1984 al 1987.

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi il Ministero delle finanze provvede a stipulare i contratti e le convenzioni di cui al presente articolo anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni, ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140. È esclusa ogni forma di gestione fuori bilancio.

Le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, si applicano anche agli uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze. La direzione degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, affidata a titolo di temporanea reggenza a norma delle richiamate disposizioni, deve intendersi nel senso che comporta anche la rappresentanza giuridica dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei terzi e la competenza all'esercizio delle funzioni ed alla emanazione degli atti indicati negli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Articolo 8.

Per fronteggiare gli accresciuti compiti operativi, gli organici della Guardia di finanza sono stabiliti in conformità delle allegate tabelle n. 1 e n. 2, che sostituiscono le corrispondenti tabelle annesse alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1983, secondo le progressioni e le procedure stabilite, per ciascun grado, rispettivamente dalle allegate tabelle n. 3 e n. 4, che

sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

La tabella, di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituita, per quanto concerne la Guardia di finanza, dall'allegata tabella n. 5.

L'aumento di organico di cui ai commi precedenti è realizzato mediante concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) n. 50 sottotenenti, di cui n. 30 nell'anno 1983 e n. 20 nell'anno 1984, tratti dagli ufficiali di complemento di età non superiore ad anni 30, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) n. 500 vicebrigadieri — n. 250 in ciascuno degli anni 1983 e 1984 — tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il 35° anno di età.

I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere a) e b) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso negli anni successivi.

Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica.

I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1 e 2, della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) vicebrigadiere in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in complessive lire 12.893 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1983, si provvede per l'anno 1983 mediante utilizzazione, per pari importo, dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 7 del presente decreto.

Articolo 9.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le opere edilizie realizzate entro il 31 luglio 1982 in assenza di concessione, ove si tratti di pertinenze o accessori non eccedenti i 60 metri quadrati di superficie utile di calpestio o il 20 per cento dell'immobile principale,

ovvero in difformità dalla concessione di costruzione, ove le opere abusive non superino il quinto della cubatura e della superficie di calpestio assentite, sono sanate mediante il pagamento a titolo di oblazione del quintuplo del contributo sul costo di costruzione che avrebbe dovuto essere corrisposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per il rilascio della concessione di costruzione relativamente alle opere realizzate in eccedenza, oltre al pagamento degli oneri di urbanizzazione previsti dall'articolo 5 della predetta legge.

Sono, altresì, ammesse a sanatoria tutte le opere eseguite entro il 31 luglio 1982 in difformità dalla concessione edilizia, che non realizzino un aumento di cubatura o di superficie di calpestio, mediante il pagamento a titolo di oblazione di una somma non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire cinque milioni, determinata dal sindaco in relazione alla entità ed all'importanza delle opere realizzate in difformità dalla concessione, oltre al contributo di costruzione ove dovuto.

La sanatoria relativa ad opere realizzate su immobili sottoposti, ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ai vincoli di tutela storica, artistica ed ambientale è subordinata al nulla-osta rilasciato, su richiesta del proprietario, dalla soprintendenza competente, che ne attesti la compatibilità con le finalità del vincolo.

Coloro che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai precedenti commi devono presentare, previo versamento a titolo di acconto sulla oblazione di lire 20 mila a metro quadrato nelle ipotesi previste nel precedente primo comma e di lire 500 mila nelle ipotesi previste dal precedente secondo comma, salvo conguaglio, domanda al sindaco, entro il termine indicato nel precedente primo comma, con l'indicazione delle opere abusive che si intendono sanare, secondo modalità che verranno stabilite dai comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La somma da corrispondere a titolo di sanatoria deve essere versata alla tesoreria del comune nel cui territorio insistono le opere da sanare nei modi e nelle forme che verranno all'uopo disciplinate da ciascun comune.

La presentazione della domanda di sanatoria sospende i procedimenti penali in corso e la ricevuta del pagamento della oblazione di cui ai precedenti commi, definitivamente determinata entro centottanta giorni dalla presentazione della domanda, estingue i reati previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ed equivale a concessione o autorizzazione in sanatoria per le opere cui si riferisce.

Il sindaco è tenuto entro sessanta giorni ad inviare all'ufficio tecnico erariale, ai fini delle formalità di accatastamento, il provvedimento che determina definitivamente l'oblazione con l'indicazione delle opere sanate.

Salvo quanto previsto dal precedente sesto comma ogni controversia relativa all'oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall'articolo 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Il gettito derivante, a titolo di oblazione, dalle misure previste dal presente articolo è devoluto per il 50 per cento al comune e, per

la rimanente quota, è computato a ristorno delle assegnazioni disposte dallo Stato per il ripianamento del disavanzo del bilancio comunale.

Per le difformità sanabili e non sanate ai sensi dei precedenti commi, comunque accertate dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di sanatoria, il proprietario dell'immobile è tenuto al pagamento, a titolo di sanatoria, di una sanzione pecuniaria pari a tre volte l'importo della somma che sarebbe stata dovuta a titolo di oblazione, maggiorata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta tra il 31 dicembre 1982 e la data di irrogazione della sanzione.

Articolo 10.

Sono soppressi l'articolo 13 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e l'articolo 3 della legge 11 giugno 1959, n. 405, e i depositi gestiti in regime SIF sono assoggettati alla vigente disciplina prevista per i depositi di oli minerali liberi da tributi, ad eccezione dei depositi satelliti degli impianti di raffinazione di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi.

Per il petrolio greggio e per i prodotti petroliferi stoccati a scorta strategica ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è consentito il deposito dei prodotti stessi, soggetti ad imposta, in appositi depositi o serbatoi, i quali sono sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata.

Per i prodotti petroliferi e per i gas di petrolio liquefatti estratti con pagamento dell'imposta è concessa, a titolo di cali di movimentazione e di giacenza, una riduzione della quantità assoggettabile ad imposta nella misura percentuale che sarà determinata, per ogni singolo prodotto, con apposito decreto del Ministro delle finanze, tenendo conto del calo legale previsto dalle vigenti disposizioni per i prodotti petroliferi soggetti ad imposta e di una giacenza dei prodotti stessi, prima dell'immissione in consumo, non superiore a 15 giorni.

Articolo 11.

Nei depositi doganali possono essere custoditi i prodotti petroliferi, soggetti ad imposta, destinati all'esportazione ed i prodotti ad imposta assoluta.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere custoditi nei depositi doganali a condizione che vengano contabilizzati e stoccati distintamente a seconda della posizione fiscale dei singoli prodotti e che venga attuato un sistema di controllo di tutta la movimentazione dei vari prodotti in diversa posizione fiscale.

I prodotti ad imposta assoluta possono essere utilizzati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria, in tutte le operazioni di denaturazione e di miscelazione, consentite presso i depositi doganali, indipendentemente dalla posizione fiscale dei vari

componenti; l'imposta assoluta in più rispetto al trattamento fiscale spettante al prodotto risultante dalla miscelazione, sulla base delle caratteristiche finali, o in relazione alla destinazione all'estero o all'uso agevolato del prodotto medesimo, viene rimborsata mediante riaccredito dell'ammontare dell'imposta.

Nei depositi doganali satelliti degli impianti di raffinazione di capacità non inferiore a 50.000 metri cubi, in quelli riforniti via mare di capacità non inferiore a 100.000 metri cubi, o, per i depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi nonché in quelli, di capacità non inferiore a 30.000 metri cubi, collegati con sistemi di oleodotti ad altri depositi doganali, appartenenti, in tutti i casi suindicati, allo stesso gruppo titolare di raffineria nazionale, e per i quali lo stoccaggio dei prodotti soggetti ad imposta risponde ad effettive esigenze operative e funzionali degli impianti, possono essere custoditi anche prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno o a scorta strategica, in alternativa ai prodotti ad imposta assoluta. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, individua con propri decreti i depositi che rispondono a tali requisiti.

Può, inoltre, essere consentito, per comprovate esigenze di approvvigionamento di determinate regioni, lo stoccaggio di prodotti petroliferi soggetti ad imposta destinati al consumo interno anche in depositi doganali diversi da quelli indicati nel precedente comma ovvero in appositi depositi di oli minerali sottoposti alle disposizioni doganali per i depositi di proprietà privata, da determinare con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le materie prime, i prodotti semilavorati e quelli destinati a subire ulteriore lavorazione o rilavorazione o miscelazione possono essere stoccati nei depositi doganali, prima di essere avviati all'impianto di lavorazione.

I titolari dei depositi di cui al presente articolo ed al precedente articolo 10 sono tenuti ad uniformare gli impianti alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Il termine anzidetto può essere prorogato, per giustificati motivi, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fino ad un anno.

Gli stabilimenti di produzione, miscelazione e confezionamento di oli lubrificanti e grassi sono assimilati, ai fini del presente decreto, agli opifici di lavorazione degli oli minerali, qualora abbiano una capacità produttiva superiore a 15.000 tonnellate annue.

Nei sistemi complessi di trasporto costituiti da oleodotti e depositi ad essi asserviti è consentita la movimentazione, oltre che del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi allo stato estero o equiparati oppure soggetti ad imposta vincolati all'esportazione, anche del petrolio greggio e dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta da destinare al mercato interno.

Il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce, con propri decreti, le modalità per l'accertamento delle partite di prodotti petroliferi movi-

mentate, anche in diversa posizione fiscale, a mezzo oleodotto, nonché le cautele fiscali da adottare per la gestione degli oleodotti.

Articolo 12.

Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi, con esclusione di quella gravante sull'olio greggio naturale, ed il pagamento dei diritti doganali alla importazione dei prodotti di cui alle voci 27.10, 27.11, 27.12, 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali non possono essere dilazionati per un periodo superiore a quindici giorni.

Nei casi di pagamento periodico dei diritti doganali sui prodotti di cui al comma precedente, previsto dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'intervallo di tempo non può comunque superare i quindici giorni, fermo restando che, in caso di cumulo con il pagamento differito di cui al comma precedente, la dilazione totale non può superare i ventitre giorni.

Per la dilazione concessa, e per l'eventuale ulteriore ritardo nel pagamento, sono dovuti gli interessi su base giornaliera nella misura prevista dal terzo comma dell'articolo 79 del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

Articolo 13.

L'interesse previsto dagli articoli 86 e 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è elevato dal sei al nove per cento semestrale.

L'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1978, n. 388, è elevato dal dodici al diciotto per cento annuo.

Articolo 14.

Gli ultimi due commi dell'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, sono sostituiti dai seguenti:

« La licenza di esercizio dei depositi può essere sospesa ai sensi dell'articolo 140 del codice penale nei confronti del titolare o del legale rappresentante o del locatario che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni, commesse nella gestione dei predetti impianti, costituenti delitti in materia di imposta di fabbricazione sugli oli minerali punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno.

Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; con la sentenza di condanna definitiva viene disposta la revoca della licenza di esercizio nonché l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni ».

Articolo 15.

I depositi di oli minerali per uso commerciale collegati con tubazione alle raffinerie possono rifornirsi esclusivamente dalle raffinerie cui sono collegati. Qualora i prodotti non siano disponibili nelle predette raffinerie ed in caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per determinate partite ed entro termini stabiliti, il rifornimento da altri impianti.

Con decreto del Ministro delle finanze può essere stabilito che le disposizioni del comma precedente si applicano anche ad altri depositi che per la loro ubicazione nelle vicinanze delle raffinerie presentano, sotto l'aspetto operativo, analoghe caratteristiche e richiedono l'adozione delle medesime cautele.

È vietato il trasferimento dei prodotti petroliferi fra i depositi liberi di oli minerali per uso commerciale. In caso di necessità derivanti da esigenze di approvvigionamento del mercato, l'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, può autorizzare con provvedimento motivato, per partite determinate ed entro termini stabiliti, il trasferimento dei prodotti ad altri depositi similari. Tale divieto non si applica per i depositi di cui al primo e secondo comma. È esclusa, inoltre, dal divieto la movimentazione dei prodotti denaturati per usi agevolati, quella dei prodotti petroliferi provenienti da depositi liberi dove hanno subito operazioni di additivazione o miscelazione o di confezionamento nonchè la movimentazione degli oli lubrificanti confezionati in appositi recipienti muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, e contraddistinti da marchi di fabbrica recanti l'indicazione della qualità del prodotto.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire cinque milioni a lire venti milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui ai precedenti commi, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Articolo 16.

Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza procedono di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili all'accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali nonchè dei reati conseguenti.

Ai fini di cui al precedente comma essi possono:

procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche anche in tempo di notte nei locali adibiti a uffici e negli stabilimenti;

invitare i responsabili di imposta, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi alla lavorazione, trasporto, deposito od uso dei prodotti petroliferi;

richiedere, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, quando vi è fondato sospetto di reati attinenti al settore impositivo degli oli minerali;

procedere per delegazione del giudice, in deroga al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale, al temporaneo sequestro degli atti indicati nel secondo comma dello stesso articolo 340;

richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini, depositati presso i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.

Articolo 17.

I prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosseranza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*; l'inosseranza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Articolo 18.

Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Articolo 19.

Chi ha indebitamente corrisposto diritti doganali all'importazione, imposte di fabbricazione, imposte di consumo o diritti erariali, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diritto al rimborso delle somme pagate quando prova documentalmente che l'onere relativo non è stato in qualsiasi modo trasferito su altri soggetti, salvo il caso di errore materiale.

La prova documentale di cui al comma precedente deve essere fornita anche quando le merci, in relazione alle quali il pagamento è stato operato, siano state cedute dopo lavorazione, trasformazione, montaggio, assemblaggio o adattamento di esse.

Le merci si presumono cedute nei casi previsti dall'articolo 53, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

I rimborsi delle somme pagate per imposta sul valore aggiunto rimangono regolati unicamente dalle disposizioni concernenti detta imposta.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute negli articoli dal 10 fino al presente articolo.

Articolo 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del presente decreto hanno effetto dal giorno successivo a quello della scadenza del termine indicato nel settimo comma dello stesso articolo 11. L'ammon-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tare del debito di imposta gravante sui prodotti giacenti a tale data nei depositi gestiti in regime SIF e su quelli giacenti, sempre a tale data, nei depositi doganali e non destinati all'esportazione, risultante da apposito inventario, redatto dal competente ufficio finanziario in contraddittorio con l'esercente il deposito, deve essere pagato entro sessanta giorni dalla predetta data.

Le disposizioni di cui agli articoli 12, 15, 17 e 18 del presente decreto hanno effetto dal centovesimo giorno successivo a quello della sua entrata in vigore.

Articolo 21.

L'obbligo della tenuta delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è esteso agli importatori di prodotti petroliferi finiti nella misura del 5 per cento per anno delle quantità di ciascun prodotto importato dal singolo operatore.

L'adempimento dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi e dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, è differito ad un anno dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 22.

Per le somme riscosse mediante versamenti diretti a partire dalla decade successiva a quella in corso alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto la misura dell'aggio di riscossione, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è pari al sessanta per cento dell'aggio per la riscossione mediante ruoli.

L'esattore, entro tre mesi dalla data di cui al precedente comma, può chiedere al prefetto la risoluzione del contratto con effetto dal 1° maggio 1983.

Articolo 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1982

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA —
DARIDA — MARCORA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o comando equipollente	18	1 o 2 (b)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	scelta	1 anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	60	4 o 5 (c) (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	2 (e) anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte, nel grado di maggiore; aver compiuto 2 (e) anni di comando di gruppo territoriale o di compagnia territoriale nei gradi di tenente colonnello, maggiore o capitano	316	12 (c)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	164	—	—
Capitano	scelta	2 anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	528	41 (f)	1/18 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	2 anni di comando di tenenza o comando equipollente, anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di sottotenente (e)	538	—	—
Sottotenente	anzianità	Superare il corso di applicazione (g)	—	—	—

(a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

(b) Dal 1986 ciclo di 5 anni: 2 promozioni nel primo anno ed 1 promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.

(c) Le 4 o 5 promozioni annue al grado di generale di brigata e le 12 promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di generale di brigata e al grado di colonnello verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159.

(d) Dal 1986 ciclo di 3 anni: 5 promozioni nel primo e nel secondo anno e 4 promozioni nel terzo anno.

(e) 1 anno, nei primi tre anni di applicazione del presente decreto.

(f) Le 41 promozioni al grado di maggiore si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1986. Fino a tale data le promozioni al grado di maggiore verranno conferite nel numero previsto dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

(g) Solo per i provenienti dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2

ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA
DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI	Numero dei posti
SOTTUFFICIALI	
— Maresciallo maggiore (a)	2.960
— Maresciallo capo	3.153
— Maresciallo ordinario	3.003
— Brigadiere e vicebrigadiere	7.715
Totale	16.831
TRUPPA	
— Appuntato e finanziere	33.700
Totale	50.531

(a) Nell'organico dei marescialli maggiori sono compresi i marescialli maggiori nominati alle cariche speciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 3

**PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI
DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA**

GRADO	Organici al primo gennaio				
	1981	1982	1983	1984	1985
Generale di divisione	4	4	4	4	5
Generale di brigata	13	13	14	16	18
Colonnello	46	49	54	58	60
Tenente colonnello	243	258	280	299	316
Maggiore	120	120	134	149	164
Capitano	430	445	473	501	528
Tenente e sottotenente	415	436	470	504	538

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a generale di divisione: 1 promozione per aumento organico al 1° gennaio 1985, in aggiunta a quella prevista dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) a generale di brigata: 1 promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 2 promozioni al 1° gennaio 1984 e 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159. Il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1984 e il 1985, determinato ai sensi della tabella 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 2 unità per ognuno dei 2 anni sopra indicati;

c) a colonnello: 5 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1983, 4 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1984 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, e 2 promozioni per aumento di organico al 1° gennaio 1985 in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794. Per effettuare le 5 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 5 tenenti colonnelli già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1983 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, è integrato di 10 unità per il 1983, di 8 unità per il 1984 e di 4 unità per l'anno 1985;

d) a maggiore: 30 promozioni ad aumento di organico al 1° gennaio 1983 e 20 promozioni ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1984 e 1985. Tutte le promozioni suddette sono in aggiunta a quelle previste dalla tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794.

Per effettuare le 30 promozioni previste per il 1° gennaio 1983, qualora all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto sia già stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1983, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, i primi 30 capitani già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1983 e non iscritti nel citato quadro ordinario di avanzamento.

In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento. Il numero dei capitani non ancora valutati da ammettere a valutazione per il 1983, 1984 e 1985, determinato ai sensi della tabella n. 1 allegata alla legge 30 aprile 1976, n. 159, quale risulta modificata dalla tabella n. 1 allegata alla legge 2 dicembre 1980, n. 794, è integrato di 22 unità per l'anno 1983 e di 15 unità per ciascuno degli anni 1984 e 1985.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA 4

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Aliquote annuali di aumento di organico dei sottufficiali e militari di truppa al primo gennaio					Totale
	1981	1982	1983	1984	1985	
Maresciallo maggiore	133	133	233	233	233	965
Maresciallo capo	139	139	239	240	240	997
Maresciallo ordinario	140	140	190	190	191	851
Brigadiere e vicebrigadiere	—	—	645	646	696	1.987
Appuntato e finanziere	400	400	500	500	500	2.300
Totale	812	812	1.807	1.809	1.860	7.100

TABELLA 5

NUMERO MASSIMO DEI GENERALI E DEI COLONNELLI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE N. 804 DEL 1973

Grado	Numero massimo
Generale di corpo d'armata	—
Generale di divisione	7
Generale di brigata	25
Colonnello	93
Totale	125